

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE POI, ABETE, AIARDI, ALESSI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BISAGNO, BONFERRONI, BORRI, BORTOLANI, BOTTA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CAROLI, CASATI, CATTANEI, CERIONI, CITTERIO, CONTU, DEGENNARO, DELL'ANDRO, DEL RIO, FALCONIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LAFORGIA, LA LOGGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MERLONI, MEROLLI, MEUCCI, NAPOLI, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PISONI, PRANDINI, QUIETI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUBINO, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SCOZIA, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, USELLINI, VIETTI, VINCENZI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOSO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 12 novembre 1981

Norme per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corrente anno 1981 si sta procedendo al nuovo censimento della popolazione italiana.

Nei rilevamenti statistici appariranno senza dubbio con precisione i dati relativi ai cittadini che risiedono nel territorio della Repubblica, ma non potranno essere indicati con la necessaria esattezza i cittadini che lavorano e risiedono in altri Paesi e che hanno conservato la

cittadinanza italiana. Circa 5 milioni di connazionali infatti, secondo i dati che si hanno a disposizione, risiedono fuori dei confini nazionali. Ma spesso si ignora la esatta consistenza di queste comunità e per molti cittadini non è neppure certa una precisa ubicazione.

Ci si rende conto delle difficoltà esistenti per una operazione che appare indubbiamente complessa, ma anche se una

assoluta certezza non sarà possibile avere neppure dopo la più accurata indagine, data la difficile reperibilità delle singole unità e la mobilità di coloro che sono costretti a spostarsi da un paese all'altro sotto la spinta del bisogno, è indispensabile fornire il massimo di certezza consentito per motivi sociali e politici.

Per motivi sociali, dato che una corretta politica di assistenza e di previsione dei flussi migratori positivi o negativi è necessaria ad un paese moderno e civile che intenda svolgere una avanzata politica del lavoro secondo previsioni attendibili ed una adeguata assistenza per il prestigio che l'Italia gode nel mondo e che deve poter garantire in primo luogo agli emigrati, che ne sono ovunque segno umano, fisico e visibile.

Per motivi politici: perché vengano adeguatamente tutelate le comunità italiane, perché venga reso più certo e meno disagiato il già complesso e gravoso compito delle autorità consolari e perché un adeguato censimento è una premessa per far godere gli italiani residenti all'estero — ove intendano esercitarli — dei pieni diritti che ad essi spettano come cittadini.

Non a caso una delle più fondate obiezioni pratiche opposte all'esercizio del diritto-dovere di voto degli italiani all'estero fu quella relativa alla incertezza dei dati ed alla dislocazione di così grandi masse di connazionali nel mondo. E quindi anche l'accertamento della loro volontà di esercizio di tale diritto nonché la eventuale acquisizione di altri eventuali diritti che rendessero più difficile, o soggettivamente più oneroso, tale esercizio.

Infine appare che il censimento corrisponda alla più completa applicazione dell'articolo 48 della Costituzione della Repubblica che indica come elettori tutti i cittadini e quindi, in via di diritto anche se non di fatto per le oggettive difficoltà tuttora esistenti, anche i nostri connazionali che, al momento del voto, non si trovassero entro i confini di Stato della Repubblica italiana.

Perché questi intendimenti possano essere realizzati con tempestività e senza che

si ricorra agli usuali alibi dell'assenza di strutture adeguate per far fronte a nuove funzioni, i proponenti hanno altresì disciplinato la predisposizione di mezzi e personale che, sulla base delle esperienze maturate in settori analoghi, dovrebbero consentire all'Amministrazione maggiormente impegnata — e cioè il Ministero degli esteri — una rapida attuazione della nuova normativa.

A ciò provvedono in particolare gli articoli 5 e 6 i cui principi guida sono: per quanto concerne l'articolo 5 si è previsto che le operazioni di rilevazione possono essere effettuate inizialmente o entro breve tempo tramite sistemi elettronici di raccolta e trasmissione dei dati. Si deve ricordare che nell'area europea è già in atto un positivo esperimento di rilevazione della nostra emigrazione tramite il centro operativo di Bruxelles che tra pochi mesi entrerà a regime. Con la presente proposta di legge si intende proseguire queste iniziative allargandole in un primo momento a tutta l'area europea e in termini più ampi (5 mila) a quella extra-europea.

Quanto al personale, si è previsto di consentire l'assunzione a tempo determinato e non rinnovabile di un certo numero di unità della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria sufficiente a raccogliere i dati necessari nel previsto termine dei dodici mesi.

La procedura di assunzione di questo personale ripete quella prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 462.

A questo personale avventizio si provvede ad affiancare un congruo numero di personale di ruolo, calcolato sul rapporto proporzionale di una unità ogni 40 mila cittadini, per consentire all'amministrazione di disporre immediatamente di nuovo personale da qualificare specificatamente per queste funzioni.

Sembra infine giusto riconoscere a tutti gli italiani di origine, che nel mondo rivendichino con fierezza la discendenza dal nostro popolo, anche avendo perduto o non avendo mai avuto la cittadinanza italiana, un attestato che, a richiesta, compri la loro ascendenza.

La comunità culturale e di coesione sociale esistente fra cittadini di origini italiane rappresenta un fatto di grande rilievo a cui non si manca di fare spesso riferimento, che ha più volte dimostrata grande solidarietà verso l'Italia e che rappresenta comunque una importante proiezione esterna dell'Italia.

Per tutte queste ragioni appare necessaria la seguente proposta di legge che

si colloca in una logica sociale e politica ormai propria di molti Paesi d'Europa e del mondo e che non può essere assente nel nostro Paese, che per numerose contingenze è stato fonte di copiosa emigrazione, e che è oggi attivo attraverso i suoi funzionari, i suoi tecnici, i suoi operatori economici e le sue maestranze in tutta la comunità internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'Anagrafe centrale dei cittadini italiani residenti all'estero, con il compito di provvedere alla raccolta ed acquisizione dei dati relativi alle collettività italiane all'estero, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

L'Anagrafe centrale costituisce un dipartimento della Direzione generale del Ministero dell'interno, dotato di autonomia funzionale, ed è diretto da un funzionario dello stesso Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

ART. 2.

La rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero è effettuata dal Ministero degli affari esteri, per il tramite delle proprie rappresentanze diplomatico-consolari, che si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno e dell'ISTAT.

ART. 3.

La rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avviene in corrispondenza con il censimento dei cittadini residenti in Italia.

Le rappresentanze diplomatico-consolari provvedono all'aggiornamento delle rilevazioni con cadenza biennale, sulla base della richiesta degli interessati ovvero d'ufficio, quando possibile, e ne curano l'inoltro all'Anagrafe centrale, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

Ai fini della presente legge, possono essere iscritti all'Anagrafe centrale i cittadini che siano in possesso di un valido documento di identità rilasciato dalle autorità italiane ovvero di passaporto italiano.

ART. 5.

La rete diplomatico-consolare deve essere dotata di adeguati strumenti ed attrezzature, nonché di moderni sistemi elettronici necessari alla rilevazione ed elaborazione dei dati, i quali dovranno essere collegati, a completamento delle operazioni di prima rilevazione, con il centro elaborazione dati del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno.

Il collegamento tra le sedi estere e quelle centrali deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i paesi europei, ed entro cinque anni per i rimanenti paesi.

ART. 6.

Per l'espletamento delle nuove funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri, l'organico del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario è aumentato secondo l'annessa tabella A.

Per la preparazione, l'effettuazione e la prima elaborazione delle operazioni di censimento, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere personale a contratto, con le modalità previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, in quantità non eccedente il rapporto medio complessivo di una unità ogni mille cittadini italiani residenti all'estero.

Il periodo di assunzione non può eccedere i diciotto mesi, e deve avere decorrenza da non più di un anno prima e termine non oltre un anno dopo l'effettuazione del censimento. Le assunzioni sono effettuate in eccedenza rispetto ai contingenti previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 462.

In sede di prima applicazione della presente legge, il contingente suddetto è fissato in 5.000 unità.

ART. 7.

La prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero ha inizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Il Presidente della Repubblica riconosce, con proprio decreto e tramite apposito attestato, l'origine italiana di quanti, avendo perduto la cittadinanza ma vantando una ascendenza italiana, non oltre la terza generazione, comprovino tale ascendenza alle autorità diplomatico-consolari del luogo in cui risiedono.

Esse provvedono ad inviarne la documentazione e la relativa proposta di riconoscimento al Ministero degli affari esteri, il quale, effettuati gli eventuali ulteriori controlli entro tre mesi dalla trasmissione, provvede ad inoltrare la richiesta alla Presidenza della Repubblica.

Il diploma non è costitutivo di alcun diritto all'interno dell'ordinamento italiano.

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, ammontante a 35 miliardi per il biennio 1982-83, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente per 20 miliardi per il 1982 e 15 miliardi per il 1983.

Gli stanziamenti anzidetti sono iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Al medesimo capitolo sono iscritte le spese di gestione, da determinarsi con la legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

All'onere di 2 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, per l'assunzione del nuovo personale di ruolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, per ciascuno degli anni 1982 e 1983, relativo all'assunzione del personale a contratto, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

TABELLA A

AUMENTO DELLA DOTAZIONE DELL'ORGANICO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEI LIVELLI

Organico preesistente		Nuovo	
—		—	
Cancellieri	1.035	1.067	(+ 32)
Coadiutori	1.738	1.790	(+ 52)
Commessi	563	583	(+ 20)
Autisti	197	203	(+ 6)